

Lotto 4

UNIONE RENO GALLIERA
e
Comune di Galliera
(Provincia di Bologna)
e
Comune di Castel Maggiore
(Provincia di Bologna)

Capitolato speciale dell'assicurazione

**R.C. AUTO, RISCHI ACCESSORI E AUTO RISCHI DIVERSI DEI
VEICOLI DELL'ENTE**
(cumulativa amministrata con Libro Matricola)

CIG. 720810191C

Durata del contratto

| | |
|-------------------|------------|
| dalle ore 24 del: | 31/12/2017 |
| alle ore 24 del: | 31/12/2022 |

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Accessori

- **di serie** - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.
- **non di serie** - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice o da altra ditta specializzata, contestualmente o successivamente all'acquisto, su richiesta e dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
- **fonoaudiovisivi** - Apparecchi radio, radiotelefoni, lettori cd e dvd, registratori, televisori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature similari, stabilmente fissati al veicolo.

Assicurato

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o - per le altre garanzie operanti - il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Broker

Il Broker vigente, Assiteca SpA-Iscrizione R.U.I. n. B000114899-Filiale di Bologna-Via Martin Luther King, 38/3-40132 Bologna o Ariostea Broker Srl- Iscrizione RUI n. B00014416 Via Zucchini 57/F 44122 Ferrara

Classe di Conversione Universale o C.U.

La classe di merito di riferimento per tutte le Imprese di assicurazione che, in base alla vigente normativa, è assegnata al contratto RCA relativamente ai veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio, correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.

Compagnia e/o Società

L'Impresa Assicuratrice che presta le garanzie.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

Danno parziale

Il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Danno totale

Il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Degrado

Il deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato e/o del Contraente in caso di sinistro.

Furto

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 C.P.).

Incendio

La combustione - con sviluppo di fiamma - che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma pagata dalla Società all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.

Codice delle Assicurazioni

Il Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ss.mm. e ii.

Massimale

La somma fino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rapina

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art. 628 C.P.).

Risarcimento

La somma corrisposta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La percentuale del danno indennizzabile (con l'eventuale minimo) che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Valore Commerciale

Il valore di mercato esclusa ogni attribuzione di valore storico o d'epoca.

Veicolo

Ciascuno dei veicoli assicurati indicati nel Libro Matricola alla data di effetto dell'assicurazione o incluso successivamente nel periodo di validità della medesima.

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 - Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

A parziale deroga all'art. 1897 C.C. la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione

Art. 1.2 - Revisione del prezzo contratto

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1.1 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 1.4 "Decorrenza della garanzia e pagamento del premio".

Art.1. 3 - Clausola di recesso

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

Art. 1.3.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Art. 1.3.2 – Recesso per aggravamento del rischio

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 1.2 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Art. 1.3.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli artt. 1.3.1 e 1.3.2, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 1.11 – "Informazioni sui sinistri" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate di cui agli artt. 1.3.1 e 1.3.2, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 6 (sei) mesi (c.d. "proroga tecnica").

Art.1. 4 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 1.5 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.6 - Durata del contratto

La durata del presente contratto è di anni **5 (cinque)** con decorrenza dalle ore 24 del 31.12.2017 e con scadenza alle ore 24 del 31.12.2022 e con esclusione del tacito rinnovo.

Alla scadenza del 31.12.2022, su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio salvo in caso di recesso.

Nel caso di contratto di durata poliennale, il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla Società almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

Art. 1.7 - Rinvio alle norme di legge

Unicamente per quanto costituisce integrazione necessaria e compatibile col presente capitolato normativo e - in ogni caso - per quanto regolamentato in senso più favorevole al Contraente e/o Assicurato, si fa espresso rinvio alle condizioni di assicurazione depositate dalla Società - in osservanza alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e dei relativi regolamenti - che la Società è tenuta ad allegare al contratto.

Ciò premesso la Società prende atto che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole per il Contraente e/o l'Assicurato.

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 1.8 - Informazioni sui sinistri

La Società:

1. con cadenza semestrale di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;

- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni.

1.9 Altre Assicurazioni

L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, tanto stipulate dal Contraente stesso che dai singoli Assicurati, salvo l'obbligo di darne avviso agli Assicuratori in caso di sinistro ai sensi di quanto previsto dalle norme del Codice Civile in materia.

Art. 1.10 - Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 1.11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.12 - Foro competente

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato.

Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

Art. 1.13 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

Art. 1.14 - Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker incaricato che provvederà a rimmetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Art. 1.15 - Clausola Broker

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

Art. 1.16 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Art. 1.17 Estensione territoriale / rilascio certificato internazionale di assicurazione (carta verde)

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde. La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) alla stipulazione dell'assicurazione e ad ogni scadenza di rata successiva, a semplice richiesta del Contraente.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità, o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato all'immediata restituzione della stessa alla Società.

Art. 1.18 Risoluzione del rapporto assicurativo in caso di furto, rapina o appropriazione indebita

Ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge, in caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti. I danni successivamente causati dalla circolazione del veicolo sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 della Legge.

Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N., previa deduzione del premio relativo alla garanzia furto eventualmente prestata sul veicolo.

Art. 1.18 Amministrazione del contratto con Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurarsi inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente ovvero allo stesso locati in leasing o concessi in comodato o, se non intestati al P.R.A. a nome del Contraente, in uso allo stesso per l'esercizio delle sue attività istituzionali, compresi eventuali veicoli di Associazione o Enti che gestiscono servizi per conto del Contraente.

Per i veicoli inclusi in garanzia o sostituiti nel corso della durata contrattuale, il premio sarà determinato con riferimento alla tariffa ed alla normativa in base alle quali è stato stipulato il contratto.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse in qualsiasi momento e - salvo il caso di risoluzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge - dovranno essere accompagnate dalla restituzione alla Società dei relativi certificati di assicurazione e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni di veicoli la garanzia prende effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla comunicazione scritta del Contraente recante la richiesta di inclusione e/o esclusione, purché non antecedente alla data di invio della comunicazione medesima, salva la facoltà della Società stessa di anticipare l'ora di decorrenza dell'assicurazione se ed in quanto ciò sia compatibile con il termine di ricevimento della richiesta.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli in caso di alienazione, demolizione, distruzione ed esportazione definitiva.

In caso di sostituzione di veicoli per i quali l'assicurazione rca sia stipulata nella forma bonus malus o equivalente, il Contraente potrà usufruire della classe di merito del veicolo sostituito sempreché:

→ l'esclusione e l'inclusione avvengano contestualmente;

→ il veicolo da includere e quello da sostituire appartengano allo stesso settore tariffario.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 120 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

La differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione dovrà essere corrisposta, dalla parte debitrice, entro il 60° giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società.

Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio.

Se il Contraente non provvede al pagamento della regolazione del premio richiesto dalla Società, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente medesimo e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, totale o parziale, per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Per i sinistri riguardanti le garanzie Auto Rischi Diversi, in caso di mancato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE (R.C.A.)

2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere - entro i limiti convenuti - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è stato effettuato il trasporto - dalla circolazione dei veicoli descritti nel Libro Matricola che forma parte integrante del contratto alla data di effetto dell'assicurazione o inclusi successivamente nel periodo di validità della stessa.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o dallo stazionamento dei veicoli in aree private.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile:

- per i sinistri che avvenissero all'interno di depositi, autorimesse o officine;
- quando la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con numero di telaio, per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovra a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione;
- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- per i danni alle cose di proprietà dei terzi trasportati, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
- per i danni causati ai trasportati nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero mentre sostano a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo stesso;
- per i danni subiti dai dipendenti del Contraente caricati all'esterno dell'abitacolo per motivi di servizio.

2.2 Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
- b) nel caso di veicoli con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo;
- c) nel caso di veicolo utilizzato per esercitazioni alla guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore secondo la normativa vigente;
- d) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche.

Nei casi sopra elencati la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto, ai sensi della normativa vigente.

2.3 Periodi di osservazione della sinistrosità

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle singole tariffe, devono considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo - il periodo di osservazione inizia dal giorno di decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa.
- Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

2.4 Formula tariffaria

In relazione alla tipologia dei veicoli assicurati, l'assicurazione è stipulata, secondo le indicazioni della Scheda tecnica e/o dell'Elenco veicoli che integrano la polizza, in una o più delle Formule tariffarie di seguito indicate:

a) Formula tariffaria "Bonus / Malus" - per autovetture o autocarri

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione". Si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

b) Formula tariffaria "Bonus / Malus" o equivalente - per motocicli e ciclomotori

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione". Si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

c) Formula tariffaria "Franchigia fissa e assoluta"

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza.

d) Formula tariffaria "FISSA" senza franchigia - con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria - *riguardo ai veicoli destinati al trasporto di cose, esclusi i carrelli, ai veicoli per usi speciali e per trasporti specifici* - prevede aumenti del premio in misura del 15% o del 25% se nel periodo di osservazione vengono pagati rispettivamente due sinistri nel primo caso e tre o più sinistri nel secondo caso.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

2.5 Rimborso nei limiti della franchigia

Nel caso l'assicurazione sia stipulata nella forma tariffaria "Franchigia fissa ed assoluta", la Società - alla scadenza di ogni semestre - richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati ai terzi rientranti nel limite della franchigia prevista.

La Società formulerà la richiesta allegando l'elenco analitico delle liquidazioni. Il Contraente è tenuto a provvedere al relativo rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

2.6 Passaggio di tariffa

Il passaggio da una formula tariffaria ad un'altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto.

2.7 Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del D.L. 23.12.1976, n. 857, convertito con modificazioni nella L. 26.2.1977, n. 39 (c.d.Modulo Blu) ovvero mediante comunicazione sostitutiva dello stesso e deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro ovvero nell'invio di documentazione o di atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, nei limiti in cui avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

2.8 Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 della Legge)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° della Legge) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 della Legge) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 della Legge.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 della Legge, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro.

In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 della Legge.

2.9 Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 della Legge)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al punto precedente, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte.

2.10 Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 della Legge)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art. 141 della Legge.

2.11 Gestione delle vertenze

Nei casi in cui sia inapplicabile la procedura di Risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, la Società assume, a nome dell'Assicurato e fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando - ove occorra - legali o tecnici. La Società si impegna, comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.

Ha altresì facoltà di provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati con il suo preventivo benestare e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

SEZIONE 3 - NORME AGGIUNTIVE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI NELLA RCA OBBLIGATORIA (Sempre operanti)

3.1 Responsabilità civile dei trasportati

La Società assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia del Contraente e/o dell'Assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali della responsabilità civile indicati in polizza.

3.2 Carico e scarico

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico, da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, con esclusione dei danni arrecati alle cose trasportate o in consegna;

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

3.3 Autoveicoli speciali per il trasporto di persone con handicap

L'assicurazione vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi o dispositivi meccanici.

3.4 Danni a cose di terzi trasportati

L'assicurazione copre anche i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo assicurato, agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé da terzi trasportati.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

La presente estensione non vale per: denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono altresì esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

3.5 Ricorso terzi

La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde - fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6 - dei danni materiali e diretti (a persone, cose e animali) cagionati a terzi.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, con il sottolimito del 10% del massimale suindicato, compreso e non in eccedenza al massimale medesimo.

La presente estensione dell'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società ha la facoltà di assumere la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici.

Relativamente alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

3.6 Inquinamento accidentale

Ad integrazione della copertura responsabilità civile relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo assicurato e necessarie al suo funzionamento, qualora il medesimo

non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente s'intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, da parte delle sostanze sopra indicate.

La presente estensione di garanzia non vale:

- a) per i danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- b) per danni conseguenti ad operazioni di riempimento o svuotamento dei serbatoi di carburante del veicolo assicurato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- c) se i terzi danneggiati non rientrano tra i soggetti considerati tali, nei confronti del Contraente, dalla Legge;
- d) per i danni subiti da persone in rapporto di dipendenza con il Contraente, se tali danni siano occorsi durante la prestazione di lavoro e/o servizio.

3.7 Danni causati dal trasporto di vittime della strada

La società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa al Contraente - fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6 - le spese sostenute per eliminare i danni materiali causati all'interno del veicolo, in conseguenza del trasporto per soccorso di persone rimaste vittime di incidenti stradali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

3.8 Rottura cristalli

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto stipulato separatamente con la Società.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchi retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.

In alternativa il Contraente, a propria discrezione, può rivolgersi ad un centro cristalli convenzionato con la Società. In tal caso la garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6 e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a carico della Società stessa.

3.9 Dispositivi di sicurezza, impianti ed accessori fono-audio-visivi

La Società, previa presentazione di idonea documentazione e fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6, rimborsa le spese sostenute dal Contraente a seguito dell'attivazione e/o danneggiamento di airbag, pretensionatori di cinture di sicurezza, dispositivi antincendio, antifurto, impianti di localizzazione satellitare impianti ed accessori fono-audio-visivi del veicolo assicurato, dovuti a cause accidentali o per incidente da circolazione.

3.10 Spese di immatricolazione - premio RC Auto - tassa di proprietà

Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.

La Società rimborsa all'Assicurato:

- a) l'importo - fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6 - delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo similare;
- b) l'importo pari a 1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto, purché prestata dalla Società, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza dell'assicurazione non oltre, comunque, la data di comunicazione all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A.;

c) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per la tassa di proprietà, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la data di scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (fatta eccezione per i ciclomotori).

3.11 Perdita delle chiavi

La Società, previa presentazione di regolare fattura, rimborsa - fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6 - le spese sostenute dall'Assicurato a causa dello smarrimento o della sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

3.12 Traino e recupero

La presente garanzia opera in caso di incidente da circolazione, guasto, incendio, furto tentato e/o parziale, rapina, atti vandalici, foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante, errato rifornimento.

In tali casi la Società rimborsa, purché documentate e fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6, le spese di recupero e/o traino fino al punto di assistenza più vicino in grado di procedere alle riparazioni, oppure fino alla residenza del Contraente o fino al punto di assistenza di fiducia.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per le riparazioni e i costi relativi all'esecuzione delle stesse. La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

In alternativa il Contraente, a propria discrezione, può rivolgersi ad un'officina/carrozzeria convenzionata con la Società.

In tal caso la garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6 e le spese di recupero e/o traino rimangono totalmente a carico della Società stessa.

3.13 Rientro dei passeggeri

Qualora, in conseguenza di un sinistro, il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborsa le spese, purché documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale, fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6. La garanzia è operante anche se ciò venga effettuato con mezzi del Contraente.

3.14 Trasporto in ambulanza

La Società, a seguito di infortunio connesso alla circolazione del veicolo assicurato e previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa, fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6, le spese sostenute dal Contraente per il trasporto in ambulanza delle persone infortunate trovantisi a bordo del veicolo assicurato, dal luogo dell'incidente e fino al più vicino posto di soccorso (Pronto Soccorso, Ospedale o Casa di Cura).

3.15 Carico e scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici

La Società assicura la responsabilità dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuata con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

3.16 Rinuncia alla rivalsa

La Società, a parziale deroga dell'art. 2.2 delle Norme che regolano l'assicurazione RCA, rinuncia al diritto di rivalsa:

- nei confronti del Contraente e/o - se persona diversa - del proprietario, se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore in quanto l'abilitazione alla guida sia stata sospesa o revocata e ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente;
- nei confronti del Contraente e/o - se persona diversa - del proprietario, nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche. Ricorrendo tale ipotesi, la rivalsa della Società nei confronti del conducente - sempre che non si tratti di persona affetta da etilismo cronico - sarà limitata a un importo pari al 10% del danno, con il massimo di Euro 1.000,00;
- nel caso di sinistro cagionato da conducente con patente idonea ma scaduta, della quale sia stato omesso involontariamente di provvedere al rinnovo.
La Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti del conducente qualora la patente scaduta non venisse rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta ed esclusiva del sinistro stesso;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Comunque l'Impresa non esercita rivalsa nei confronti del Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 del Codice Civile.

3.17 Veicoli Polizia Municipale

La responsabilità civile auto è valida anche se i veicoli assicurati sono condotti da agenti della Polizia Locale dell'Ente Contraente, muniti di patente di guida, non ancora in possesso della c.d. "patente di servizio".

3.18 Tutela giudiziaria, dissequestro e custodia

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza di euro 15.000,00 per evento, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al Contraente assicurato e/o al conducente (se autorizzato) del veicolo assicurato allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo, solo per la parte eccedente i limiti fissati nel terzo comma dell'art. 1917 CC;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente; qualora l'Ente non vi provveda direttamente, la Società avrà la facoltà di affidare a persona di sua fiducia, alla quale l'Ente stesso dovrà conferire il mandato necessario, l'incarico di presentare il ricorso alla competente Autorità, prendendo in carico le relative spese.

La garanzia comprende:

- 1) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- 2) le spese peritali, compresi medici ed accertatori, per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- 3) le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione, conseguenti all'uso del veicolo, per tutti i gradi di giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Ente;
- 4) le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dall'Autorità giudiziaria in conseguenza di incidente stradale; dovranno inoltre essere comprese le spese di custodia, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di euro 2.000,00 per sinistro;
- 5) a condizione che la causa sia stata autorizzata dall'Impresa, le spese processuali a carico dell'assicurato in caso di soccombenza totale o reciproca e di compensazione per qualunque motivo, comprese quelle che l'assicurato sia tenuto a rimborsare alla controparte a seguito di transazione anch'essa autorizzata dall'Impresa.

La garanzia non comprende:

- 1) le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- 2) le spese di giustizia penale;
- 3) gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);
- 4) le spese sostenute nei casi in cui è ammessa la procedura sul risarcimento diretto prevista dall'Art. 149 della Legge;

L'assicurazione non è operante inoltre:

- per le controversie aventi ad oggetto sinistri gestiti dalla Società per conto della Compagnia assicuratrice del responsabile civile, in applicazione della normativa sul Risarcimento diretto, in attuazione degli Artt. 149 e 150 della Legge;
- nel caso di controversia promossa contro l'Ente da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE A.R.D. PER I DANNI DA INCENDIO, EVENTI SOCIO-POLITICI, EVENTI ATMOSFERICI, FURTO E RAPINA

(operanti limitatamente ai veicoli di cui sia indicato in polizza il valore assicurato per le specifiche garanzie)

4.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, compresi gli accessori di serie e - purché ad esso incorporate e validamente fissate - le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, derivanti dagli eventi di seguito indicati:

- a) **Incendio** - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ed azione del fulmine;
- b) **Eventi socio-politici** - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo;
- c) **Eventi atmosferici e diversi** - trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, inondazioni, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine;
- d) **Furto o rapina** - (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina;

Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

Gli accessori non di serie sono compresi in garanzia unicamente se ne sia stato computato il valore nell'ambito del valore assicurato del veicolo.

Relativamente ai danni derivanti da **Eventi socio-politici** e da **Eventi atmosferici e diversi**, in caso di sinistro, per ciascun veicolo assicurato che risulti danneggiato, verrà applicato lo scoperto con il minimo non indennizzabile indicato alla sezione 6.

4.2 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) provocati dolosamente dal Contraente e/o dalle persone di cui debba rispondere a norma di legge;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) limitatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.

4.3 Adeguamento del valore assicurato e del premio

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

4.4 Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 30 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, con indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno.

Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi Socio-politici, il Contraente e/o l'Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

4.5 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro un anno dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del primo anno, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

1. limitatamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad un anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 5% fino ad un massimo del 50%;
2. non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L'imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente in quanto l'Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui l'anzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 20%.

4.6 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una solo delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

4.7 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

4.8 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In tale ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

4.9 Danni derivanti da colpa grave

La Società è obbligata anche per i sinistri derivanti da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo assicurato.

SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE A.R.D. PER I DANNI KASKO (limitatamente ai veicoli di cui sia indicato in polizza il valore assicurato per la specifica garanzia)

5.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori di serie e - purché ad esso incorporate e validamente fissate - le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, derivanti dagli eventi rientranti nella garanzia kasko come di seguito definita:

- **Kasko** - collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, uscita di strada, per effetto della circolazione, sia su area pubblica sia su area privata, anche nel caso in cui i detti eventi e i danni conseguenti siano derivati da colpa grave del Contraente/Assicurato o del conducente.

Gli accessori non di serie sono compresi in garanzia unicamente se ne sia stato computato il valore nell'ambito del valore assicurato del veicolo e i relativi danni si verificano congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia.

In caso di sinistro, per ciascun veicolo assicurato che risulti danneggiato, verrà applicato lo scoperto con il minimo non indennizzabile indicato alla sezione 6.

5.2 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e invasioni nonché di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- b) a ruote, cerchioni, pneumatici e camere d'aria, salvo se verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza;
- c) conseguente a traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
- d) provocati dolosamente dal Contraente e/o dall'Assicurato o dalle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge;
- e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive e relative prove.

L'assicurazione non è inoltre operante:

- se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare abilitazione alla guida;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti.

5.3 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, in caso di sinistro e ferma l'esclusione dei danni causati con dolo, rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante - ai sensi dell'art. 1916 c.c. - nei confronti del conducente per le somme pagate, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente.

5.4 Adeguamento del valore assicurato e del premio

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

5.5 Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, con indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno.

5.6 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro un anno dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del primo anno, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

1. limitatamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad un anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 5% fino ad un massimo del 50%;
2. non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L'imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente in quanto l'Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui l'anzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 20%.

5.7 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una solo delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale del foro competente.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

5.8 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti comprovanti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

SEZIONE 6 - MASSIMALE, LIMITI, FRANCHIGIE E PREMI ARD

6.1 Massimale unico RCA:

- Euro 20.000.00000 per ogni autobus o scuolabus
 - Euro 12.000.000,00 per ogni altro veicolo assicurato
- vedasi **Allegato ELENCO VEICOLI di ciascuna Scheda Attuativa.**

6.2 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi limiti di indennizzo e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

| NORMA | GARANZIE | LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO | FRANCHIGIE - SCOPERTI PER SINISTRO |
|-------|---|--|------------------------------------|
| 3.5 | Ricorso Terzi | € 800.000,00 | Nessuna |
| 3.7 | Danni causati dal trasporto di vittime della strada | € 1.000,00 | Nessuna |
| 3.8 | Rottura cristalli | € 1.000,00 | Nessuna |
| | Rottura cristalli riparazione/sostituzione presso centro cristalli convenzionato con la Società | € 1.000,00 | Nessuna |
| 3.9 | Dispositivi di sicurezza, impianti ed accessori fono-audio-visivi | € 2.000,00 | Nessuna |
| 3.10 | Spese di immatricolazione | € 1.000,00 | Nessuna |
| | Spese assicurazione RCA | 1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza dell'assicurazione | Nessuna |
| | Spese tassa di proprietà | 1/360° di quanto versato per la tassa di proprietà, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la data di scadenza di validità in atto | Nessuna |
| 3.11 | Perdita delle chiavi | € 300,00 | Nessuna |
| 3.12 | Traino e recupero | € 700,00 | Nessuna |
| | Traino e recupero presso officina convenzionata con la Società | € 1.000,00 | Nessuna |
| 3.13 | Rientro dei passeggeri | € 1.000,00 | Nessuna |
| 3.14 | Trasporto in ambulanza | € 1.000,00 | Nessuna |
| 4.1 | Eventi sociopolitici | = | 100,00 |
| | Eventi atmosferici e diversi | = | € 100,00 |
| 5.1 | Kasko | = | € 100,00 |

6. 3 Premio delle garanzie Auto Rischi Diversi

Premesso che è facoltà del Contraente richiedere, ove lo ritenga opportuno e conveniente, l'applicazione delle garanzie complementari Incendio, Furto, Eventi socio-politici, Eventi Atmosferici e Kasko ai veicoli precisati, si conviene che il computo del premio per le predette garanzie è determinato commisurando il valore commerciale di ciascun singolo veicolo riportato nell'elenco allegato, o comunicato successivamente alla Società, al tasso lordo ‰ (permille) previsto per ogni categoria di veicoli e per ogni specifica garanzia. Pertanto, qui di seguito si esplicita distintamente, per ciascuna categoria di veicoli e per ciascuna delle sotto elencate garanzie, la tassazione pro-mille lorda, da applicare, dietro richiesta del Contraente, al valore commerciale del veicolo da assicurare.

| | Incendio | Furto | Eventi. Socio-p. | Ev. Atmosf e naturali | Kasko |
|--|----------|-------|---------------------|-----------------------------|-------|
| Autovetture e autopromiscui | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |
| Autocarri e relativi rimorchi | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |
| Autoveicoli uso speciale e relativi rimorchi | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |
| Autobus/Scuolabus uso privato | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |
| Motocarri e quadricicli | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |
| Ciclomotori e motocicli | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |
| Macchine operatrici | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |
| Macchine agricole | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ |

Per ogni AMMINISTRAZIONE assicurata verrà emesso apposito documento di polizza avente le medesime condizioni normative del presente Capitolato e quelle economiche riportate in ogni Scheda attuativa che segue.

La Società

Il Contraente / Assicurato

SCHEDA ATTUATIVA N° 1) – UNIONE RENO GALLIERA

| | |
|------------|---|
| Contraente | UNIONE RENO GALLIERA |
| Indirizzo | Via Fariselli, 4 40016 San Giorgio di Piano (BO) |
| C.F./P.I. | 02855851206 |

Descrizione del rischio assicurato

Premesso che i veicoli oggetto dell'assicurazione sono quelli identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** - recante gli elementi per la valutazione del rischio, l'assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:

- RCA, Norme aggiuntive** (norme 3.0) per tutti i mezzi identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** o inclusi nell'assicurazione successivamente alla data di effetto della stessa;
- Auto Rischi Diversi - Incendio, Eventi Socio – politici, Eventi Atmosferici e diversi, Furto e Rapina** norme 4.0) e **Kasko** (norme 5.0), limitatamente ai veicoli per i quali sia indicato il rispettivo valore assicurato nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** o nelle richieste di inclusione successive alla data di effetto dell'assicurazione, fatta salva l'indicazione di esclusione di una o più delle anzidette garanzie.

Forma tariffaria dell'assicurazione RCA:

- TARIFFA BONUS / MALUS** per autovetture, autopromiscui, motocicli e ciclomotori
- TARIFFA FISSA** con pejus, ove previsto, per ogni altro veicolo indicato nell'elenco allegato

Determinazione del premio

Il premio viene determinato con riferimento alle tariffe in vigore per la Provincia di Bologna e in base ai dati indicati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI**, redatto in base alla situazione di rischio conosciuta alla data di inizio della procedura di gara. Lo stesso è suscettibile di modifica in base:

- alle risultanze delle attestazioni sullo stato del rischio (o rilevabile tramite la banca dati ANIA) alla data di effetto della presente assicurazione, limitatamente alla garanzia RCA;
- alle variazioni intervenute, per inclusione od esclusione di veicoli, prima della data di effetto della presente assicurazione.

Relativamente alle garanzie Corpi Veicoli Terrestri, ove rese operanti, si applicano le tariffe indicate in sede di offerta per le diverse tipologie di veicoli assicurati, unite all'assicurazione per formarne parte integrante.

| RIEPILOGO PREMIO ANNUO LORDO | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Garanzia | N. veicoli | Premio annuo lordo |
| RCA e garanzie accessorie | 55 | |
| Incendio | 55 | |
| Eventi atmosferici | 55 | |
| Eventi socio politici | 55 | |
| Furto | 55 | |
| Kasko | 12 | |
| | Totale | |

Scomposizione del premio

| | |
|--------------------------------|--|
| Premio annuo imponibile | |
| Contributo SSN | |
| Imposte | |
| TOTALE | |

Gestione del contratto (clausola broker).

Ad integrazione dell'art.1.15) "Clausola Broker" della Sezione 1- Norme che regolano l'assicurazione in generale – si conviene che la gestione del contratto di cui alla presente scheda attuativa è affidata alla società **Ariostea Broker Srl**- Via Zucchini 57/F 44122 Ferrara – che pertanto assume la qualifica di Broker incaricato ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i.. Commissioni al Broker 6,5% del premio imponibile

La Società

Il Contraente / Assicurato

Unione Reno Galliera e Comune di Galliera
 Capitolato speciale dell'assicurazione veicoli dell'Ente RCA - ARD cumulativa

Unione Reno Galliera - Allegato - ELENCO VEICOLI

| Numero Applicazione | Data Ingresso | Targa | Modello | Descrizione Tipo Veicolo | Descrizione Uso | Descrizione e Tipo Alimentazione | Data Prima Immatricolazione | Rimorchio | Potenza Fiscale / Cilindrata / Kw / Posti | Tariffa | Classe di Merito | Valore aggiornato | Garanzie CVT |
|---------------------|---------------|----------|------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------|---|-------------|------------------|-------------------|--|
| 1 | 31/12/2016 | CY985 GV | FIAT PUNTO | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | B/METANO | 01/05/2006 | No | 14 | BONUS/MALUS | 11 | 2.700,00 | incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici |
| 2 | 31/12/2016 | DL658 AB | FIAT PUNTO | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | B/METANO | 01/11/2007 | No | 14 | BONUS/MALUS | 6 | 2.900,00 | incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici |
| 3 | 31/12/2016 | DL659 AB | FIAT PUNTO | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | B/METANO | 01/11/2007 | No | 14 | BONUS/MALUS | 9 | 2.900,00 | incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici |
| 4 | 31/12/2016 | CM01 6ET | LANCIA LYBRA 1.8 | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | BENZINA | 01/02/2004 | No | 18 | BONUS/MALUS | 11 | 4.500,00 | incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------------|----------|------------|----|----|-----------------|---|-----------|---|
| 5 | 31/12/2016 | DS904 FW | FIAT PUNTO | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | B/METANO | 01/10/2008 | No | 14 | BONUS/MAL US | 1 | 3.500,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 6 | 31/12/2016 | DK509 ZX | FIAT 600 1.1 | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | BENZINA | 01/10/2008 | No | 14 | BONUS/MAL US | 5 | 2.200,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 7 | 31/12/2016 | YA256 AA | FIAT SEDICI 1.6 | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | BENZINA | 01/01/2009 | No | 17 | BONUS/MAL US | 1 | 5.000,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 8 | 31/12/2016 | YA266 AA | PUNTO | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | B/METANO | 01/07/2009 | No | 14 | BONUS/MAL US | 1 | 3.500,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 9 | 31/12/2016 | YA392 AB | FIAT SCUDO | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | | 01/02/2010 | No | 17 | BONUS/MAL US | 2 | 15.000,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 10 | 31/12/2016 | EG204 NT | PUNTO EVO | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | BENZINA | 01/04/2011 | No | 15 | BONUS/MAL US | 1 | 4.000,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|----------|------------|----|-----|-----------------|---|----------|---|
| 11 | 31/12/2016 | YA012 81 | HONDA TRANSAL P | MOTOCICLO | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | BENZINA | 01/05/2011 | No | 680 | BONUS/MAL US | 9 | 4.000,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 12 | 31/12/2016 | YA012 82 | HONDA TRANSAL P | MOTOCICLO | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | BENZINA | 01/05/2011 | No | 680 | BONUS/MAL US | 9 | 4.000,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 13 | 31/12/2016 | YA024 AG | FIAT GRANDE PUNTO | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | GPL | 01/01/2011 | No | 15 | BONUS/MAL US | 4 | 4.000,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 14 | 31/12/2016 | YA023 AG | GRANDE PUNTO | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | GPL | 01/01/2011 | No | 15 | BONUS/MAL US | 2 | 4.000,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 15 | 31/12/2016 | BP276 YC | FIAT DUCATO | AUTOCARRO | CONTO PROPRIO | | 01/02/2001 | No | 33 | BONUS/MAL US | 6 | 1.000,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 16 | 31/12/2016 | EB463 JY | FIAT PANDA | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | B/METANO | 01/11/2010 | No | 14 | BONUS/MAL US | 1 | 4.500,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------|----------------|---|---------------------------------|----------|------------|----|----|-----------------|----|-----------|---|
| 17 | 31/12/2016 | DF859 YB | FIAT DOBLO' | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | DIESEL | 01/02/2007 | No | 15 | BONUS/MAL US | 12 | 3.400,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 18 | 31/12/2016 | BC236 WN | FIAT DUCATO | AUTOVEICOLO PER TRASPORTO PROMISCUO | PROMISCUO FINO A 35 Q.LI | | 01/06/1999 | No | 23 | BONUS/MAL US | 1 | 1.000,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 19 | 31/12/2016 | DJ046 EZ | FIAT DOBLO' | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | B/METANO | 01/06/2007 | No | 17 | BONUS/MAL US | 1 | 3.800,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 20 | 31/12/2016 | DJ047 EZ | FIAT PUNTO | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | B/METANO | 01/06/2007 | No | 14 | BONUS/MAL US | 1 | 3.000,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 21 | 31/12/2016 | DJ043 EZ | FIAT DOBLO' | AUTOCARRO | CONTO PROPRIO | | 01/06/2007 | No | 21 | BONUS/MAL US | 5 | 3.400,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 22 | 31/12/2016 | DY750 BP | FIAT DUCATO | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | | 01/03/2010 | No | 26 | BONUS/MAL US | 8 | 25.000,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------------------|----------|------------|----|----|------------------|---|-----------|---|
| 23 | 31/12/2016 | CC169 WT | IVECO | AUTOBUS | | | 01/09/2002 | No | 35 | TARIFFA FISSA | | 1.000,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 24 | 31/12/2016 | CD087 ZD | KANGOO | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | BENZINA | 01/11/2002 | No | 14 | BONUS/MAL US | 6 | 3.000,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 25 | 31/12/2016 | CD605 ZJ | FIAT DUCATO | AUTOVETTURA | | | 01/11/2002 | No | 25 | BONUS/MAL US | 6 | 16.000,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 26 | 31/12/2016 | DM75 2VV | FIAT PUNTO | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | B/METANO | 01/12/2007 | No | 14 | BONUS/MAL US | 5 | 3.000,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 27 | 31/12/2016 | BT022 FN | KANGOO | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | BENZINA | 01/03/2001 | No | 16 | BONUS/MAL US | 8 | 2.500,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 28 | 31/12/2016 | AA562 YG | FIAT FIORINO | AUTOCARRO | CONTO PROPRIO | | 01/04/1996 | No | 17 | TARIFFA FISSA | 6 | 1.000,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------|----------------------------|--|---------------------------------|----------|------------|----|----|------------------|----|-----------|---|
| 29 | 31/12/2016 | BR106 HS | CITROEN BERLINGO 1.4 | AUTOCARRO | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | BENZINA | 01/02/2001 | No | 15 | BONUS/MAL US | 2 | 1.700,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 30 | 31/12/2016 | CY141 VG | DOBLO' | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | BENZINA | 01/12/2005 | No | 15 | BONUS/MAL US | 3 | 3.000,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 31 | 31/12/2016 | CX608 CH | FIAT PUNTO | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | BENZINA | 01/08/2005 | No | 14 | BONUS/MAL US | 3 | 2.100,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 32 | 31/12/2016 | CF534 KD | IVECO | AUTOBUS | | | 01/03/2003 | No | 48 | TARIFFA FISSA | | 1.000,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 33 | 31/12/2016 | DR004 MR | FIAT DUCATO | AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE/TRASP.SP EC. | AUTOAMBULAN ZA | | 01/07/2008 | No | 33 | TARIFFA FISSA | 7 | 24.300,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 34 | 31/12/2016 | EG432 EL | FIAT DOBLO' | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | B/METANO | 01/12/2010 | No | 15 | BONUS/MAL US | 10 | 5.000,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|----------|------------|----|----|-----------------|----|----------|---|
| 35 | 31/12/2016 | EG431 EL | FIAT DOBLO' | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | B/METANO | 01/12/2010 | No | 15 | BONUS/MAL US | 15 | 5.000,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 36 | 31/12/2016 | DG008 SN | FIAT DOBLO' | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | DIESEL | 23/03/2017 | No | 19 | BONUS/MAL US | 1 | 4.000,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 37 | 31/12/2016 | BW90 8TY | RENAULT KANGOO | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | BENZINA | 01/11/2001 | No | 14 | BONUS/MAL US | 1 | 2.500,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 38 | 31/12/2016 | CV065 PK | FIAT DOBLO'1. 9 | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | DIESEL | 01/04/2005 | No | 19 | BONUS/MAL US | 6 | 2.000,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 39 | 31/12/2016 | EV086 EE | FIAT DOBLO' | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | DIESEL | 01/03/2008 | No | 15 | BONUS/MAL US | 9 | 4.000,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 40 | 31/12/2016 | DK178 AS | FIAT DOBLO' | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | | 01/03/2008 | No | 19 | BONUS/MAL US | 13 | 4.000,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------|-------------------|--|---------------------------------|----------|------------|----|-----|------------------|----|-----------|---|
| 41 | 31/12/2016 | AB359 97 | DUCATI M800 | MOTOCICLO | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | BENZINA | | No | 800 | BONUS/MAL US | 1 | 1.100,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 42 | 31/12/2016 | DR643 RL | FIAT SCUDO | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | DIESEL | 01/07/2008 | No | 20 | BONUS/MAL US | 14 | 9.000,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 43 | 31/12/2016 | FC897 JZ | FORD TRANSIT | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | DIESEL | 22/06/2016 | No | 20 | BONUS/MAL US | 14 | 27.000,00 | kasko, incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 44 | 31/12/2016 | YA817 AJ | CITROEN JUMPER | AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE/TRASP.SP EC. | CONTO PROPRIO | DIESEL | 01/11/2013 | No | 30 | TARIFFA FISSA | 3 | 15.000,00 | kasko, incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 45 | 31/12/2016 | ET396 PD | FIAT PANDA | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | B/METANO | 01/12/2013 | No | 11 | BONUS/MAL US | 12 | 5.000,00 | kasko, incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 46 | 31/12/2016 | EN013 GK | MERCEDE S | AUTOBUS | | DIESEL | 01/05/2012 | No | 56 | TARIFFA FISSA | | 94.000,00 | kasko, incendio, furto, eventi socio- politici, eventi |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------|----------------------|---|---------------------------|---------|------------|----|----|---------------|----|------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | atmosferici |
| 47 | 31/12/2016 | ER985 JN | IVECO 100E22 | AUTOBUS | | DIESEL | 01/11/2013 | No | 60 | TARIFFA FISSA | | 127.000,00 | kasko, incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici |
| 48 | 31/12/2016 | YA294 AC | RENAULT CLIO | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | BENZINA | 01/10/2015 | No | 14 | BONUS/MALUS | 13 | 12.000,00 | kasko, incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici |
| 49 | 31/12/2016 | YA293 AC | RENAULT CLIO | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | BENZINA | 01/10/2015 | No | 14 | BONUS/MALUS | 13 | 12.000,00 | kasko, incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici |
| 50 | 31/12/2016 | FE523 TM | FIAT DOBLO' | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | BENZINA | 26/09/2016 | No | 15 | BONUS/MALUS | 14 | 14.000,00 | kasko, incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici |
| 51 | 31/12/2016 | YA262 AN | ALFA ROMEO GIULIETTA | AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE/TRASP.SP EC. | | DIESEL | 01/10/2016 | No | 17 | BONUS/MALUS | 14 | 17.000,00 | kasko, incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------|------------|----|----|-----------------|----|-----------|---|
| 52 | 31/12/2016 | EG493 LW | FIAT DOBLO' | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | DIESEL | 01/11/2011 | No | 20 | BONUS/MAL US | 13 | 12.000,00 | kasko, incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 53 | 31/12/2016 | DK156 AS | FIAT DOBLO' | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | DIESEL | 24/07/2007 | No | 19 | BONUS/MAL US | 14 | 3.800,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 54 | 31/12/2017 | DB 216 EC | FIAT PUNTO 3 ^a SERIE | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | | 01/06/2006 | No | 14 | BONUS/MAL US | 1 | 4.370,00 | Kasko, incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |
| 55 | 31/12/2017 | FF319 XP | OPEL VIVARIO | AUTOVETTURA | PRIVATO TRASPORTO PERSONE | | 01/11/2016 | No | 17 | BONUS/MAL US | 14 | 21.112,00 | Kasko, incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferi ci |

Premio annuo lordo complessivo€.....

SCHEDA ATTUATIVA N° 2) – COMUNE DI GALLIERA

| | |
|------------|---|
| Contraente | COMUNE DI GALLIERA |
| Indirizzo | Piazza Eroi della Libertà, 1 40015 San Venanzio di Galliera (BO) |
| C.F./P.I. | 00529921207 |

Descrizione del rischio assicurato

Premesso che i veicoli oggetto dell'assicurazione sono quelli identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** - recante gli elementi per la valutazione del rischio, l'assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:

- c. **RCA, Norme aggiuntive** (norme 3.0) per tutti i mezzi identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** o inclusi nell'assicurazione successivamente alla data di effetto della stessa;
- d. **Auto Rischi Diversi - Incendio, Eventi Socio – politici, Eventi Atmosferici e diversi, Furto e Rapina** norme 4.0) e **Kasko** (norme 5.0), limitatamente ai veicoli per i quali sia indicato il rispettivo valore assicurato nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** o nelle richieste di inclusione successive alla data di effetto dell'assicurazione, fatta salva l'indicazione di esclusione di una o più delle anzidette garanzie.

Forma tariffaria dell'assicurazione RCA:

- TARIFFA BONUS / MALUS** per autovetture, autopromiscui, motocicli e ciclomotori
- TARIFFA FISSA** con pejus, ove previsto, per ogni altro veicolo indicato nell'elenco allegato

Determinazione del premio

Il premio viene determinato con riferimento alle tariffe in vigore per la Provincia di Bologna e in base ai dati indicati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI**, redatto in base alla situazione di rischio conosciuta alla data di inizio della procedura di gara. Lo stesso è suscettibile di modifica in base:

- 3. alle risultanze delle attestazioni sullo stato del rischio (o rilevabile tramite la banca dati ANIA) alla data di effetto della presente assicurazione, limitatamente alla garanzia RCA;
- 4. alle variazioni intervenute, per inclusione od esclusione di veicoli, prima della data di effetto della presente assicurazione.

Relativamente alle garanzie Corpi Veicoli Terrestri, ove rese operanti, si applicano le tariffe indicate in sede di offerta per le diverse tipologie di veicoli assicurati, unite all'assicurazione per formarne parte integrante.

| RIEPILOGO PREMIO ANNUO LORDO | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Garanzia | N. veicoli | Premio annuo lordo |
| RCA e garanzie accessorie | 9 | |
| Incendio | | |
| Eventi atmosferici | 2 | |
| Eventi socio politici | 2 | |
| Furto | | |
| Kasko | | |
| | Totale | |

Scomposizione del premio

| | |
|--------------------------------|--|
| Premio annuo imponibile | |
| Contributo SSN | |
| Imposte | |
| TOTALE | |

Gestione del contratto (clausola broker).

Ad integrazione dell'art.1.15) "Clausola Broker" della Sezione 1- Norme che regolano l'assicurazione in generale – si conviene che la gestione del contratto di cui alla presente scheda attuativa è affidata alla società **Assiteca S.p.A.** – ufficio di Bologna – che pertanto assume la qualifica di Broker incaricato ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i.. Commissioni al Broker 4% del premio imponibile.

La Società

Il Contraente / Assicurato

Comune di Galliera - Allegato - ELENCO VEICOLI

| N° | Uso | Tipo Veicolo | Marca/Modello | Targa | Anno Immatr. | cc/q.li/hp | Tipo Tariffa RCA e classe C.U. | Valore 2017 | Garanzie prestate |
|----|-----------|----------------|----------------|-----------|--------------|------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | SPECIALE | MACC.OP.SEMOV | TOSAERBA FERRA | ABW 813 | mag-02 | | Fissa | € | |
| 2 | C/PROPRIO | MACC.AGRICOLA | FIAT 540 | AR 570 M | mag-02 | | Fissa | € | |
| 3 | SPECIALE | AUTOVEIC.SPEC. | IVECO 35 | BO E73262 | mag-90 | q.li 35 | Fissa | € | |
| 4 | C/PROPRIO | AUTOCARRO | IVECO 109 | BO E80674 | lug-90 | q.li 109 | Fissa | € | |
| 5 | C/PROPRIO | AUTOCARRO | FIAT DAILY | AG 391 BF | mag-97 | q.li 35 | Fissa | € | |
| 6 | C/PROPRIO | AUTOCARRO | FIAT DUCATO | BN 438 RZ | set-00 | q.li 28 | Fissa | € | |
| 7 | C/PROPRIO | MOTOCARRO | PIAGGIO | DT 41176 | dic-10 | cc 686 | Fissa | € | |
| 8 | C/PROPRIO | AUTOCARRO | PUNTO VAN | EX 711 MT | gen-15 | Q.LI 12 | Fissa | € 10.000,00 | S-ATM |
| 9 | C/PROPRIO | AUTOCARRO | PUNTO VAN | EX 712 MT | gen-15 | Q.LI 12 | Fissa | € 10.000,00 | S-ATM |

LEGENDA (garanzie ARD)

I : incendio

F : furto

S : eventi socio politici

ATM : eventi atmosferici

K: Kasko

Premio annuo lordo complessivo €.....

SCHEDA ATTUATIVA N° 3) – COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

| | |
|------------|---|
| Contraente | COMUNE DI CASTEL MAGGIORE |
| Indirizzo | Piazza Giovanni Amendola, 1 40013 Castel Maggiore (BO) |
| C.F./P.I. | 00819880378 / 00524081205 |

Descrizione del rischio assicurato

Premesso che i veicoli oggetto dell'assicurazione sono quelli identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** - recante gli elementi per la valutazione del rischio, l'assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:

- e. **RCA, Norme aggiuntive** (norme 3.0) per tutti i mezzi identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** o inclusi nell'assicurazione successivamente alla data di effetto della stessa;
- f. **Auto Rischi Diversi - Incendio, Eventi Socio – politici, Eventi Atmosferici e diversi, Furto e Rapina** norme 4.0) e **Kasko** (norme 5.0), limitatamente ai veicoli per i quali sia indicato il rispettivo valore assicurato nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** o nelle richieste di inclusione successive alla data di effetto dell'assicurazione, fatta salva l'indicazione di esclusione di una o più delle anzidette garanzie.

Forma tariffaria dell'assicurazione RCA:

- TARIFFA BONUS / MALUS** per autovetture, autopromiscui, motocicli e ciclomotori
- TARIFFA FISSA** con pejus, ove previsto, per ogni altro veicolo indicato nell'elenco allegato

Determinazione del premio

Il premio viene determinato con riferimento alle tariffe in vigore per la Provincia di Bologna e in base ai dati indicati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI**, redatto in base alla situazione di rischio conosciuta alla data di inizio della procedura di gara. Lo stesso è suscettibile di modifica in base:

- 5. alle risultanze delle attestazioni sullo stato del rischio (o rilevabile tramite la banca dati ANIA) alla data di effetto della presente assicurazione, limitatamente alla garanzia RCA;
- 6. alle variazioni intervenute, per inclusione od esclusione di veicoli, prima della data di effetto della presente assicurazione.

Relativamente alle garanzie Corpi Veicoli Terrestri, ove rese operanti, si applicano le tariffe indicate in sede di offerta per le diverse tipologie di veicoli assicurati, unite all'assicurazione per formarne parte integrante.

| RIEPILOGO PREMIO ANNUO LORDO | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Garanzia | N. veicoli | Premio annuo lordo |
| RCA e garanzie accessorie | 24 | |
| Incendio | 14 | |
| Eventi atmosferici | 14 | |
| Eventi socio politici | 14 | |
| Furto | 14 | |
| Kasko | 0 | |
| | Totale | |

Scomposizione del premio

| | |
|--------------------------------|--|
| Premio annuo imponibile | |
| Contributo SSN | |
| Imposte | |
| TOTALE | |

Gestione del contratto (clausola broker).

Ad integrazione dell'art.1.15) "Clausola Broker" della Sezione 1- Norme che regolano l'assicurazione in generale – si conviene che la gestione del contratto di cui alla presente scheda attuativa è affidata alla società **Ariostea Broker Srl**- Via Zucchini 57/F 44122 Ferrara – che pertanto assume la qualifica di Broker incaricato ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i.. Commissioni al Broker 6,5% del premio imponibile

La Società

Il Contraente / Assicurato

Unione Reno Galliera e Comune di Galliera
 Capitolato speciale dell'assicurazione veicoli dell'Ente RCA - ARD cumulativa

Comune di Castel Maggiore - Allegato - ELENCO VEICOLI

| Numero Applicazione | Data Ingresso | Targa | Marca Modello | Descrizione Tipo Veicolo | Descrizione e Uso | Descrizione Tipo Alimentazione | Data Prima Immatricolazione | Rimorchi o | Potenza Fiscale / Cilindrata / Kw / Posti | Tariffa | Classe di Merito | Valore aggiornato | Garanzie CVT |
|---------------------|---------------|---------|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|---|-------------|------------------|-------------------|--|
| 1 | 30/04/2017 | EF365XR | FIAT PANDA 1.2 ACTIVE GPL | AUTOVETTURA | PRIVATO | GPL/B | 01/10/2010 | NO | 14CV/44KW | BONUS/MALUS | 1 | 0,00 | incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici |
| 2 | 30/04/2017 | EF366XR | FIAT PANDA 1.2 ACTIVE GPL | AUTOVETTURA | PRIVATO | GPL/B | 01/10/2010 | NO | 14CV/44KW | BONUS/MALUS | 4 | 0,00 | incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici |
| 3 | 30/04/2017 | EF367XR | FIAT PANDA 1.2 ACTIVE GPL | AUTOVETTURA | PRIVATO | GPL/B | 01/10/2010 | NO | 14CV/44KW | BONUS/MALUS | 1 | 0,00 | incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici |
| 4 | 30/04/2017 | EF519GV | FIAT PANDA 1.2 ACTIVE GPL | AUTOVETTURA | PRIVATO | GPL/B | 01/10/2010 | NO | 14CV/44KW | BONUS/MALUS | 1 | 0,00 | incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici |
| 5 | 30/04/2017 | EF520GV | FIAT PANDA 1.4 ACTIVE GPL | AUTOVETTURA | PRIVATO | GPL/B | 01/10/2010 | NO | 14CV/44KW | BONUS/MALUS | 9 | 0,00 | incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|---------------------------|-------------|---------------|--------|------------|----|-----------|-------------|---|-----------|--|
| 6 | 30/04/2017 | EG430EL | FIAT PANDA 1.2 ACTIVE GPL | AUTOVETTURA | PRIVATO | GPL/B | 01/12/2010 | NO | 14CV/44KW | BONUS/MALUS | 1 | 0,00 | incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici |
| 7 | 30/04/2017 | EG433EL | FIAT PANDA 1.2 ACTIVE GPL | AUTOVETTURA | PRIVATO | GPL/B | 01/12/2010 | NO | 14CV/44KW | BONUS/MALUS | 5 | 0,00 | incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici |
| 8 | 30/04/2017 | AG048AA | RENAULT TRAFIC | AUTOCARRO | CONTO PROPRIO | | 01/06/1996 | NO | 23 | FISSA | 1 | 0,00 | |
| 9 | 30/04/2017 | AP845MH | PIAGGIO PORTER | AUTOCARRO | CONTO PROPRIO | | 01/03/1998 | NO | 16 | FISSA | 1 | 0,00 | |
| 10 | 30/04/2017 | BB89TT | PIAGGIO PORTER | AUTOCARRO | CONTO PROPRIO | | 01/02/1999 | NO | 16 | FISSA | 2 | 0,00 | |
| 11 | 30/04/2017 | BO E90193 | FIAT IVECO 115 | AUTOCARRO | CONTO PROPRIO | | 01/06/1990 | NO | 115 | FISSA | 1 | 0,00 | |
| 12 | 30/04/2017 | DE784FH | GAZELLA ANDORI | AUTOCARRO | CONTO PROPRIO | DIESEL | 01/12/2006 | NO | 35 | FISSA | 6 | 9.500,00 | incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici |
| 13 | 30/04/2017 | EF234XT | FIAT DUCATO | AUTOCARRO | CONTO PROPRIO | DIESEL | 01/12/2010 | NO | 33 | FISSA | 1 | 11.500,00 | incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici |
| 14 | 30/04/2017 | EF473XR | FIAT DUCATO | AUTOCARRO | CONTO PROPRIO | DIESEL | 01/11/2010 | NO | 30 | FISSA | 1 | 9.500,00 | incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|---------------------------|----------------------------------|------------------|--------|------------|----|-----|-------|----|-----------|---|
| 15 | 30/04/2017 | EF474XR | FIAT DUCATO | AUTOCARRO | CONTO PROPRIO | DIESEL | 01/11/2010 | NO | 30 | FISSA | 5 | 9.500,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferic i |
| 16 | 30/04/2017 | EL526HV | PIAGGIO PORTER MAXI | AUTOCARRO | CONTO PROPRIO | | 01/12/2011 | NO | 22 | FISSA | 11 | 0,00 | |
| 17 | 30/04/2017 | EN169GK | PIAGGIO PORTER | AUTOCARRO | CONTO PROPRIO | | 01/06/2012 | NO | 15 | FISSA | 11 | 0,00 | |
| 18 | 30/04/2017 | ET106GC | NISSAN CABSTAR | AUTOVEICOLO USO SPECIALE | CONTO PROPRIO | DIESEL | 01/01/2014 | NO | 35 | FISSA | 11 | 53.500,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferic i |
| 19 | 30/04/2017 | AA44742 | PIAGGIO POKER | MOTOCARRO | CONTO PROPRIO | | 01/06/1996 | | 422 | FISSA | 1 | 0,00 | |
| 20 | 30/04/2017 | ABW808 | JOHN DEER F93 | MACCHINA OPERATRICE | RULLO | DIESEL | 01/05/1999 | NO | | FISSA | 0 | 0,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferic i |
| 21 | 30/04/2017 | ABW833 | JOHN DEER | MACCHINA OPERATRICE | RULLO | DIESEL | 01/09/1998 | NO | | FISSA | 0 | 0,00 | incendio, furto, eventi socio- politici, eventi atmosferic i |
| 22 | 30/04/2017 | BO AF820 | JHON DEER F11 | MACCHINA AGRICOLA | CONTO PROPRIO | | 01/06/1996 | SI | | FISSA | 0 | 0,00 | |
| 23 | 30/04/2017 | 46805 | FIAT 766 DT | MACCHINA AGRICOLA | CONTO PROPRIO | | 01/06/1991 | SI | | FISSA | 0 | 0,00 | |
| 24 | 30/04/2017 | BO 005935 | BAZZOLI | MACCHINA AGRICOLA TRAINATA | CONTO PROPRIO | | | NO | | FISSA | 0 | 0,00 | |

Premio annuo lordo complessivo€.....